



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch www.coldrerio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente

LE DEROGHE AGLI ORARI DI CHIUSURA E D'APERTURA DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

il Municipio di Coldrerio,

richiamati gli art. 192 Legge organica comunale (LOC); 36 e segg. come pure 60b della Legge sugli esercizi pubblici dell'11 ottobre 1967 (in seguito Legge);

ordina:

Definizione

a) occasioni straordinarie

Art. 1 Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 36a cpv. 1 della legge, in relazione alle quali il Municipio può concedere deroghe d'orario, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali sagre, feste, fiere e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.

b) circostanze urgenti

Art. 2 Sono circostanze urgenti ai sensi dell'art. 36a cpv. 2 della legge, in relazione alle quali il Sindaco può concedere deroghe d'orario, i banchetti, le cene sociali, ed in genere le manifestazioni pubbliche o private che giustificano festeggiamenti secondo gli usi locali, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 4 cpv. 1 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio economico all'esercizio pubblico.

Notifica

Art. 3 In caso di lutti, disordini, eventi naturali imprevedibili, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura all'Agente di polizia comunale.

Istanze – termini

Art. 4 ¹ Le istanze per le deroghe di cui all'art. 1, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato, devono pervenire alla Cancelleria comunale entro otto giorni dal giorno d'inizio della deroga richiesta.



² Istanze tardive non saranno prese in considerazione.

³ Le istanze per le deroghe di cui all'art. 2, debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente al Sindaco non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.

Tasse

Art. 5 Le decisioni relative alle deroghe d'orario sono sottoposte al pagamento di una tassa di CHF 30.00

Esenzione

Art. 6 Sono esenti da tasse eventuali deroghe d'orario concesse d'ufficio a tutti gli esercizi pubblici in occasioni particolari (San Silvestro, Carnevale, ecc.).

Mezzi e termini di ricorso

Art. 7 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Entrata in vigore

Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Pubblicazione

Art. 9 Ordinanza adottata dal Municipio con risoluzione 4 dicembre 1995 e pubblicata all'albo comunale dal 14 dicembre per un periodo di 15 giorni.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Luigi Gaffuri

Il Segretario:

Pierantonio Bianchi